

L. 27-7-2000 n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

(commento di giurisprudenza)

Art. 10. *(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)*

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. ⁽¹²⁾

(12) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2005, n. 156*.
